

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 347 del 23 marzo 2021

**Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale - L.R. 8 settembre 1978, n. 49.  
Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste di contributo per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, a valere sulla L.R. n. 49/1978, che sostituiscono quelli attualmente vigenti e approvati con DGR n. 464 del 10/04/2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" prevede l'erogazione da parte della Giunta regionale di contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

Tali contributi vengono erogati annualmente, a seguito di un'istruttoria effettuata dagli uffici della competente Direzione regionale Beni Attività Culturali e Sport. Le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle richieste fanno attualmente riferimento a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 10/04/2018.

L'art. 12 della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si pone l'esigenza di una rivisitazione ulteriore dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui alla normativa citata e ciò al fine di renderli più consoni alla situazione attuale e di dover dettare ulteriori disposizioni in materia di presentazione delle domande e di rendicontazione nonché al fine di rendere più chiaro e agevole l'iter delle richieste per i soggetti richiedenti il contributo.

I nuovi criteri di valutazione individuati fanno riferimento alle caratteristiche del soggetto richiedente, in ordine all'esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quella proposta nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l'iniziativa da realizzare e fanno riferimento altresì alla qualità dell'iniziativa anche sotto il profilo della storicità dell'iniziativa, del rapporto con il territorio e della capacità di fare sistema, della sostenibilità finanziaria del progetto, del grado di innovazione e creatività della proposta, della sua capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale regionale, dell'ampiezza del bacino di utenza a cui è rivolta e del livello di coinvolgimento del territorio, oltre che per le modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa medesima.

Le richieste di contributo risultate ammissibili saranno valutate, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'oggetto, da un apposito nucleo di valutazione individuato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport. Al termine delle procedure di valutazione, verrà definita una graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria e della proposta di graduatoria formulata dalla Direzione regionale competente, provvederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria e alla concessione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all'approvazione della Giunta regionale, nuovi criteri di valutazione e nuove modalità di presentazione delle richieste di contributo che soggetti pubblici e privati possono presentare all'attenzione dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono i criteri e le modalità di presentazione vigenti,

approvati con DGR n. 464 del 10/04/2018.

I criteri approvati dal presente provvedimento saranno utilizzati per la valutazione di tutte le domande che potranno essere oggetto di finanziamento nell'anno in corso. Le richieste già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento, formulate secondo le modalità precedentemente previste, saranno oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, mediante apposite comunicazioni da parte dei soggetti richiedenti, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per la valutazione ai fini del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 08/09/1978, n. 49;

VISTA la Legge n. 241/1990, in particolare l'art. 12;

VISTA la DGR n. 464 del 10/04/2018;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le "Modalità di presentazione e criteri per la valutazione delle richieste di contributo - Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 464 del 10/04/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.